

REGOLAMENTO MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N.30 DEL 06/09/2014

**COMUNE DI NURAGUS**  
Provincia di Cagliari

---

Area Socio Culturale

**REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI SOCIO –  
ASSISTENZIALI  
E VALUTAZIONE ECONOMICA DEI BENEFICIARI**

## **Art.1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina le modalità di compartecipazione al costo dei servizi per le prestazioni erogate nell'ambito dei servizi socio assistenziali, ai sensi della legge 8 Novembre 2000, n.328 (art.18 c.3 lett.g) e art.25) e le leggi regionali vigenti in materia socio-assistenziale, L.R. 23 dicembre 2005, n.23 e regolamento di attuazione della stessa, approvato con DPGR il 28/07/2008, con particolare riferimento alla L.R. n.2/2007 art.34 che istituisce il Fondo per la Non Autosufficienza. Si applicano per quanto compatibile i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, come modificato dal D. Lgs 03-05.2000, n.130) e Dai D.P.C.M. 07 maggio 1999, n.221, dal DPCM 4 aprile 2001, n.242 e successive modifiche e integrazioni.

## **ART.2 -Ambito di applicazione**

Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, quanto disciplinato dal presente Regolamento si applica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come integrato e corretto dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, alle prestazioni e ai servizi sociali e/o assistenziali destinati alla generalità dei soggetti, collegati, nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche.

Di seguito sono indicati i servizi e le prestazioni in cui si procede all'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE e, per ciascuno di essi, il tipo di utilizzo che ne viene fatto:

1. servizi assistenziali alla persona, quali:

a) gli interventi a sostegno della domiciliarità (SAD), servizio di erogazione pasti, lavanderia o altri servizi socio assistenziali che saranno attivati. L'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) è richiesto ed utilizzato ai fini del calcolo della quota di compartecipazione al costo del servizio richiesto dall'utenza. Si considererà inoltre in misura proporzionale al numero delle ore di servizio erogato le somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento. I servizi in questione potranno anche essere erogati con piani personalizzati e sostenuti con finanziamenti specifici per i quali sarà la normativa di riferimento a specificarne l'onerosità o meno (Es. l.n.162/98 – progetti “Ritornare a casa” e per le prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale o altro intervento).

b) servizi residenziali (es Comunità Integrata per Anziani o altra tipologia prevista dalla normativa), si farà riferimento all'Indicatore della situazione economica ISEE ai fini del calcolo delle effettive risorse disponibili dei familiari obbligati alla compartecipazione per la spesa derivante dall'inserimento di un proprio familiare. Per la determinazione della capacità economica del beneficiario dell'intervento si rinvia a quanto specificato all'art.5.

**2.contributi economici:** il sostegno economico sarà determinato applicando l'ISEE e secondo le direttive che la Regione ha definito con l'intervento delle azioni di contrasto alle povertà. I contributi economici saranno erogati nei seguenti casi:

- Situazioni di particolare urgenza e gravità che richiedono un tempestivo sostegno finanziario;
- Situazioni di emergenza economica continuativa quando il soggetto si trovi nell'assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro come da certificazione rilasciata da medico specialista del lavoro;

**3. servizi ricreativi:** quali escursioni, attività di piscina, colonia, campeggio. L'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) è richiesto ed utilizzato ai fini del calcolo della quota di compartecipazione al costo del servizio richiesto dall'utenza. Sarà la Giunta Comunale a quantificare le

quote di contribuzione, in considerazione della specifica tipologia che si intenderà attivare e dell'effettivo costo da sostenere.

### **Art. 3 - Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento**

1. Per i servizi in cui si richiede la valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella 1 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, così come modificata dal D.Lgs. 130/2000, secondo le modalità di seguito specificate e applicando gli eventuali fattori correttivi.

2. Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 227 del 07/05/1999, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF anche se non conviventi.

3. Nello specifico:

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare che sarà composto dal richiedente medesimo e dai componenti la famiglia anagrafica.

I soggetti a carico ai fini IRPEF, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico.

I coniugi, con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;

Il figlio minore di anni 18, fiscalmente a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

I minori non conviventi con i genitori ed in affidamento presso i terzi, fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario.

I minori affidati o collocati presso comunità di accoglienza fanno nucleo a sé stante.

I coniugi non legalmente separati, ma che non hanno la stessa residenza, fanno parte dello stesso nucleo, salvo casi particolari:

- quando uno dei coniugi è escluso dalla potestà sui figli;
- nel caso di abbandono del coniuge, accertato dal Giudice o dalla Pubblica Autorità competente in materia di Servizi Sociali;
- quando è stato richiesto scioglimento o cessazione del matrimonio in base all'art. 3 della L. 898/70;

I soggetti che risultano fiscalmente a carico di più persone, si considerano del nucleo:

- della famiglia anagrafica con cui vivono;
- se non vivono con alcuna delle persone alle quali risulta a carico, farà parte del nucleo del soggetto che, in base all'art. 433 del Codice Civile, è tenuto in modo prioritario agli alimenti;
- nel caso di più coobbligati dello stesso grado, verrà considerato del nucleo che versa gli alimenti in misura superiore.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura ecc.) sono considerati nuclei familiari a sé stanti, salvo essere considerati nei nuclei del coniuge o della persona della quale sono fiscalmente a carico. Se nella medesima convivenza fanno parte genitore e figlio minore quest'ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore.

4. **Salvo l'incompatibilità con altra normativa**, in deroga al comma precedente, ai sensi dell'art. 3 - comma 2 - del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, e successive modificazioni, limitatamente a particolari prestazioni sociali agevolate, ad esempio nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate al domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, in favore di persone con handicap permanente grave di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n° 104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, nonché a soggetti ultra65enni la cui non autosufficienza fisica o

psichica (nella misura del 100%), sia stata accertata dalle Aziende Sanitarie Locali tramite le competenti commissioni medico/sanitarie delle stesse Aziende Sanitarie e dell'INPS, l'Ente potrà assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa (ad esempio, il nucleo familiare di riferimento potrà essere costituito dal solo richiedente), estratta comunque nell'ambito dei soggetti indicati nell'art. 1/bis del DPCM 4 aprile 2001, n. 242.

5. Il richiedente la prestazione, presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

6. Il Comune terrà conto della variazione dal mese successivo.

7. Il Comune potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.

#### **Art. 4 - Determinazione della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali**

Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, escluse quelle per le quali è già definito con altra norma o dal presente regolamento, si procede individuando:

a) la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio. Tale soglia, nell'attesa che l'Assessorato dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale emani indirizzi in merito, il limite ISEE sarà riferito all'importo dell'assegno sociale erogato dall' INPS, aggiornato annualmente, in corrispondenza del quale o al di sotto, il richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione ai costi;

b) Per qualsiasi valore ISEE al di sopra della soglia di cui al precedente punto a), il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del servizio secondo le indicazioni riportate nelle tabelle seguenti:

TABELLA DELLE FASCE DI REDDITO E PERCENTUALI DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI A DOMANDA INDIVIDUALE

FASCE	VALORE ISEE			COMPARTECIPAZIONE	
1	FINO A	0		5.818,00	0
2	da	5.818,01	a	8.000,00	26%
3	da	8.001,00	a	10.300,00	32%
4	da	10.301,00	a	12.600,00	38%
5	da	12.601,00	a	15.000,00	45%
6	da	15.001,00	a	20.000,00	50%
7	da	20.001,00	a	25.000,00	60%
7	da	25.001,00	a	29.000,00	70%
<b>Oltre</b>		<b>29.000,00</b>			<b>100%</b>

All'aggiornamento delle fasce ISEE si provvederà con delibera della Giunta Comunale.

#### **Art. 5 – Contributo economico ad integrazione della retta per l'inserimento nella Comunità Integrata di Nuragus.**

Il Comune interverrà con un contributo economico a favore degli utenti che si trovano nella necessità (previa valutazione dell'Unità di Valutazione Territoriale) di dover essere inseriti nella Comunità Integrata sita nel Comune di Nuragus e non possono sostenere il costo della retta.

*“L’importo del contributo sarà determinato tenendo conto di tutte le risorse economico/finanziarie di cui dispone effettivamente il richiedente, somme al netto delle imposte alle quali si sommano i redditi non soggetti ad IRPEF, indennità assistenziali, ovvero altre provvidenze comunque eventualmente percepite, da dichiarare con dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 e soggette a verifica per il tramite degli uffici competenti.*

*All’utente deve in ogni caso essere garantita, per far fronte alle eventuali spese personali, la disponibilità di almeno una quota pari al 10% delle risorse mensili effettivamente percepite.*

*Il richiedente non dovrà essere titolare di:*

- *valori mobiliari ad eccezione di una disponibilità di € 5.000,00 per le spese impreviste o funerarie*
- *di beni immobili, ad eccezione della casa di abitazione se destinata in comodato d’uso gratuito a familiari conviventi e residenti nella stessa abitazione o altre persone, prive di reddito e di altra sistemazione logistica (da documentare)*

*Al decesso degli occupanti, il Comune adotta le misure necessarie consentite dalla legge, volte al recupero delle somme precedentemente corrisposte.*

*Il richiedente dovrà allegare all’istanza la dichiarazione sostitutiva attestante di non aver effettuato donazioni nel corso della vita e che nell’ultimo anno dalla richiesta non sono state effettuate vendite di beni.*

*Nelle situazioni di emergenza in cui il Comune è chiamato ad intervenire con tempestività e urgenza e il destinatario, pur titolare di beni mobili e immobili, documenta che non dispone nell’immediato delle risorse liquide per la copertura del costo della retta, può usufruire dell’anticipazione delle somme, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Il Comune adotterà tutte le misure necessarie consentite dalla legge, volte al recupero delle somme precedentemente corrisposte, previa stipula di un contratto dove saranno definite le modalità per il recupero delle suddette somme.*

Il Comune si riserva la facoltà di accettare donazioni di beni mobili e immobili da parte di beneficiari che richiedono l’intervento economico da parte del Comune e non dispongono nell’immediato di risorse economiche per il pagamento della retta mensile.

**Resta inteso che per le situazioni in cui il beneficiario si trovi nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, si promuoverà il ricorso all’istituto dell’amministrazione di sostegno.**

Il beneficiario avente i genitori, coniuge, figli per accedere al contributo dovrà dimostrare di non disporre delle risorse necessarie a sostenere mensilmente il costo della retta anche facendo ricorso ai familiari su indicati, i quali devono presentare all’ufficio dei servizi sociali la certificazione ISEE. La sopportabilità economica alla compartecipazione alla spesa non coperta con le risorse del beneficiario, ripartita in parti uguali per ciascun obbligato, sarà effettuata in rapporto alla fascia ISEE di appartenenza di ciascun nucleo familiare chiamato a contribuire, alla quale corrisponderà una percentuale di contribuzione, come di seguito indicate:

FASCE	VALORE ISEE			COMPARTECIPAZIONE	
1	FINO A	0		5.818,00	0
2	da	5.818,01	a	8.000,00	26%
3	da	8.001,00	a	10.300,00	32%
4	da	10.301,00	a	12.600,00	38%
5	da	12.601,00	a	15.000,00	45%

6	da	15.001,00	a	20.000,00	50%
7	da	20.001,00	a	25.000,00	60%
7	da	25.001,00	a	29.000,00	70%
<b>Oltre</b>		<b>29.000,00</b>			<b>100%</b>

La parte residua eventualmente non coperta sarà a carico del Comune.

L'integrazione economica per il pagamento della retta sarà annualmente rivalutata rispetto alle condizioni economiche dell'utente e in relazione, agli eventuali aumenti della retta e al presente regolamento aggiornato con le modifiche e integrazioni. La decorrenza dell'erogazione del contributo avrà decorrenza dal momento in cui è autorizzato l'inserimento.

Saranno accettate anche donazioni da parte di benefattori finalizzate a sostenere l'integrazione delle rette degli utenti residenti in Nuragus.

Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

#### **Art. 6 – Contributo economico ad integrazione della retta per i servizi sociali a ciclo residenziale.**

Gli utenti che si trovano nella necessità di usufruire di un servizio residenziale dislocato in un Comune diverso da Nuragus (sia per diversa tipologia o per disposizioni del Giudice o per altre motivazioni documentabili) e richiedono un intervento economico da parte del Comune si applicherà quanto definito dall'art. 5.

Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

#### **Art. 7 – Contributo economico ad integrazione della retta per le prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale**

Per gli inserimenti in strutture socio sanitarie a carattere di riabilitazione globale accreditata, erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti, per la copertura degli oneri in materia di quote sociali, il Comune si rinvia a quanto deliberato dalla Regione Sardegna.

#### **Art. 8 Presentazione della domanda**

Il richiedente la prestazione sociale agevolata deve farne apposita richiesta attraverso la presentazione di una domanda, predisposta dal servizio sociale, con allegati tutti i documenti che consentano l'applicazione del presente regolamento.

Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del Dlgs. 196/2003.

Nel caso di persona beneficiaria dell'intervento diversa dal richiedente, quest'ultimo dovrà documentare la titolarità ad esercitare il diritto di presentare l'istanza (es. parenti tenuti agli alimenti, amministratore sostegno, tutore, curatore, altro).

Nel caso di risorse insufficienti o nell'impossibilità di accogliere tutte le richieste, si darà priorità alle situazioni in cui è presente un maggior disagio socio economico, a parità di situazione si considererà l'ordine di arrivo e comunque entro i limiti delle disponibilità stanziare nei rispettivi capitoli di bilancio.

#### **Art. 9 - Dichiarazione Sostitutiva Unica - D.S.U.**

Per i servizi soggetti a certificazione ISEE occorrerà allegare anche la Dichiarazione Sostitutiva Unica concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché

quella di tutti i componenti il nucleo familiare, andrà redatta conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente e presentata ai centri di assistenza fiscale competenti per territorio affinché questi determinino l'I.S.E.E. e rilascino al dichiarante l'apposita attestazione.

La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare e la derivante attestazione I.S.E.E. hanno validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione.

Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Il dichiarante potrà presentare una nuova dichiarazione sostitutiva prima della scadenza in caso di variazione della propria situazione familiare e/o patrimoniale.

#### **Art. 10 Controlli**

1. Il Comune controllerà a campione per almeno il cinque per cento (5%) la veridicità delle dichiarazioni presentate per il tramite degli Uffici e Amministrazioni competenti.
2. Il Comune provvederà alla verifica della veridicità in tutti i casi sia dichiarata una capacità economica o certificazione ISEE pari a Zero;
3. Le richieste di erogazione di contributo finalizzato ad integrare la retta di un servizio residenziale saranno sottoposte tutte a controllo.
4. Qualora nei controlli emergano false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, l'Ente adotta ogni misura utile atta a sospendere, revocare e a recuperare i benefici concessi.

#### **Art. 11 Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7/8/1990, n. 241 e succ. mod. e integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art.12 Modifica del Regolamento.**

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento, potrà aver luogo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

#### **ART. 13 Disposizioni finali.**

Il presente regolamento verrà applicato anche ai nuovi servizi previsti dal Comune o da Leggi statali, regionali o da norme statutarie dell'Ente. La rivalutazione della situazione economica degli utenti già beneficiari di interventi socio assistenziali sarà effettuata in base alle modifiche e integrazioni apportate al presente regolamento con decorrenza dalla sua approvazione.